

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 28/03/2025

FATTO

Il ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di chiedere la condanna di parte resistente al rimborso degli oneri in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 26/09/2024, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le sue richieste. Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.143,60 oltre interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando che nel 2019, le parti hanno stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, anticipatamente estinto nel dicembre 2023. Nell'art 5 del contratto di finanziamento è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le spese di istruttoria in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento del contratto. Per quanto attiene alle spese di intermediazione, queste sono non rimborsabili in quanto versate direttamente dall'intermediario ad un soggetto terzo, l'agente intervenuto per la stipula del contratto, l'unico legittimato passivo per la domanda di rimborso. Le uniche voci rimborsabili sono date dagli interessi nominali che sono stati oggetto di restituzione nel conteggio estintivo del dicembre 2023 per € 3.345,17, sotto la voce "Abbuono interessi per anticipata estinzione". Per mera volontà conciliativa, reitera l'offerta di restituzione dell'importo pari a € 275,98 quale ristoro delle commissioni di attivazione

non godute, offerta già presentata in sede di riscontro al reclamo ma inopportunamente rifiutata da parte ricorrente.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di dicembre 2023, in corrispondenza della rata n. 48 di 120, sulla base del conteggio estintivo presentato nei documenti allegati al ricorso.

Il contratto è stato stipulato in data 07/11/2019. Dagli atti allegati al ricorso si evincono gli oneri, le attività previste e la pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata.

DIRITTO

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente in ordine agli oneri di intermediazione, si fa presente che i Collegi territoriali sono soliti rigettare tale eccezione.

In particolare, il Collegio di Roma, con decisione N. 14943 del 22 novembre 2022 ha stabilito che: "Ciò posto, per quanto riguarda la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla resistente, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta, ed è quindi respinta, dovendosi applicare anche nel caso in esame il consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui deve essere riconosciuta la "sussistenza della legittimazione passiva dell'intermediario collocatore del finanziamento tutte le volte in cui quest'ultimo ha assunto nei riguardi del ricorrente il ruolo di "punto di contatto effettivo" nel perfezionamento delle intese tra le parti e nella formazione del contratto. In sostanza, in relazione a tali fattispecie, i formalismi negoziali cedono il passo alle esigenze di effettività della tutela che verrebbero irrimediabilmente frustrate allorquando si imponesse al consumatore di individuare, volta per volta, la propria controparte, anziché ritenere prevalente la legittimazione apparente del soggetto che ha di fatto interagito nella gestione del rapporto manifestandosi, tanto all'esterno quanto nei rapporti interni, quale parte sostanziale del contratto (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisioni nn. 3980/2015; 5657/2014; 3337/2014)" (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 8298/2021)."

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 12872 del 21.07.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha

ritenuto up front sia le commissioni di istruttoria che le provvigioni dell'intermediario del credito.

I conteggi devono ritenersi come di seguito.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,04%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,98%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (recurring)	€ 693,00	€ 415,80	☒ € 270,14	☐		€ 415,80
☐	commissione di intermedi: (up front)	€ 1.197,00	€ 718,20	☐ € 466,61	☒		€ 466,61
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
☒			☐	☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 882,41
interessi legali	si ▼

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 882,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA